



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: [studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

## E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[PFdichiarativi@secheassociati.com](mailto:PFdichiarativi@secheassociati.com)



Pieve di Soligo, 19 Gennaio 2022

### **OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022**

Gentili Clienti,

Vi informiamo che con la L. 30/12/2021 n. 234 è stata emanata la "Legge di Bilancio 2022", in vigore dall'01.01.2022.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella Legge di Bilancio 2022.

Articolo	Contenuto
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 2-4</u>	<b>Modifica al sistema di tassazione Irpef</b> <b>Nuove aliquote</b> Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, Tuir, diventano: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; d) oltre 50.000 euro, 43%. <b>Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente</b> Modificando l'articolo 13, comma 1, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano: 1) 1.880 euro in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, elevato, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro; 2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; 3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. Inoltre, il nuovo comma 1.1. prevede che la detrazione spettante è aumentata di 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. <b>Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente</b> Intervenendo sul D.L. 3/2020, vengono apportate le seguenti modifiche: - viene ridotto a 15.000 euro (prima era 28.000 euro) il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il <i>bonus</i> ; - il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni previste: a. per carichi di famiglia; b. per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione; c. per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021; d. per erogazioni liberali; e. per spese sanitarie nei limiti previsti dall'articolo 15, Tuir;

**Circolare clienti n. 03/T/2022**

Dott. Armando Sech  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[armandozech@secheassociati.com](mailto:armandozech@secheassociati.com)

Dott. Marco Fregolent  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

Dott.ssa Carla De Conti  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)

Dott. Alessio Rizzo  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

Dott. Oscar Sartor  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

Dott. Giovanni Pase  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[giovannipase@secheassociati.com](mailto:giovannipase@secheassociati.com)

Dott.ssa Valentina Daberto  
Dottore commercialista  
[vdaberto@secheassociati.com](mailto:vdaberto@secheassociati.com)

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese  
Dottore in amministrazione,  
finanza e controllo

Dott.ssa Serena Zannoni  
Dottore in economia e  
gestione delle aziende

Dott. Pedrazzi Nicola  
Dottore in amministrazione,  
finanza e controllo



f. per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda;

- viene abrogato l'articolo 2 che prevedeva ulteriori detrazioni fiscali.

#### Nuove detrazioni redditi da pensione

Modificando l'articolo 13, comma 3, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da pensione, che diventano:

1) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

2) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

3) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

#### Nuove detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

Modificando l'articolo 13, comma 5, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi, che diventano:

1) 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

2) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

3) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 5-ter, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Per altri redditi si devono intendere:

- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir);

- redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir);

- compensi per l'attività libero professionale intramuraria (articolo 50, lettera e), Tuir);

- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50, lettera f), Tuir);

- indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all'articolo 50, lettera g), Tuir);

- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, lettera h), Tuir);

- altri assegni periodici, comunque denominati, dalla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50, lettera i), Tuir);

- redditi delle imprese minori di cui all'articolo 66, Tuir.



Articolo 1, commi 5-7	<p><b>Modifiche alle addizionali regionali e provinciali</b></p> <p>Viene differito, con lo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale Irpef con i nuovi scaglioni, al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.</p> <p>Analogamente, sempre entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale Irpef.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 trasmetteranno i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a>.</p>
Articolo 1, commi 8 e 9	<p><b>Esclusioni da Irap</b></p> <p>A decorrere dal 2022, non è dovuta l'Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.</p> <p>A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome, a decorrere dal 2022 viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.</p>
Articolo 1, commi 10-11	<p><b>Modifiche al regime del patent box</b></p> <p>Vengono modificate, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le regole relative al c.d. <i>patent box</i>.</p> <p>Nello specifico, le modifiche apportate all'articolo 6, D.L. 146/2021, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>viene elevata al 110% (prima era il 90%) la maggiorazione fiscale dei costi R&amp;S sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;</li><li>viene ridotto il perimetro dei beni interessati a:<ol style="list-style-type: none"><li><i>software</i> protetto da <i>copyright</i>;</li><li>brevetti industriali; e</li><li>disegni e modelli;</li></ol>ai fini dell'esercizio dell'opzione si dovrà attendere l'emanazione di un provvedimento direttoriale;</li><li>modificando il comma 8 dell'articolo 6, D.L. 146/2021, le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;</li><li>abrogando il comma 9, di fatto, i contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, possono usufruire del nuovo <i>patent box</i> e del credito d'imposta R&amp;S;</li><li>il nuovo comma 10 modifica il regime transitorio, infatti, viene previsto che, con riferimento al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina. Viene, inoltre, chiarita la modalità di scelta tra il precedente e il nuovo regime, stabilendo che chi ha esercitato l'opzione per il vecchio regime <i>patent box</i> prima del 22 ottobre 2021, può aderire al nuovo regime previa comunicazione all'Agenzia dell'entrate;</li><li>il nuovo comma 10-bis, stabilisce che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo <i>patent box</i> siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (<i>software</i>, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.</li></ol>
Articolo 1, comma 12	<p><b>Differimento <i>sugar tax</i> e <i>plastic tax</i></b></p> <p>Viene differita al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della <i>plastic tax</i> e della <i>sugar tax</i>.</p>
Articolo 1,	<p><b>Aliquota Iva prodotto per l'igiene femminile</b></p>



comma 13	Attraverso l'introduzione nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 114-bis), passa dal 22% al 10% l'aliquota Iva applicabile ai prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis (quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili e le coppette mestruali).
Articolo 1, comma 24	<b>Esenzione imposta di bollo su certificati digitali</b> Viene prorogata anche al 2022, per effetto delle modifiche all'articolo 62, comma 3, quinto periodo, D.Lgs. 82/2005 (il c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Articolo 1, comma 25	<b>Detassazione Irpef per coltivatori diretti e Iap</b> Viene prorogata anche al 2022, modificando l'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, l'esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla relativa previdenza agricola.
<u>Articolo 1,</u> comma 45	<b>Credito d'imposta R&amp;S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative</b> <u>R&amp;S</u> A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. <u>Innovazione tecnologica 4.0</u> A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. <u>Design e ideazione estetica</u> A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. <u>Transizione ecologica e innovazione digitale 4.0</u> Per il periodo di imposta 2023, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. A partire dal periodo d'imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
<u>Articolo 1,</u> comma 46	<b>Credito di imposta per quotazione pmi</b>

	<p>Viene prorogato a tutto il 2022 il credito di imposta previsto dal comma 89, L. 205/2017 per la quotazione delle pmi, riducendo, tuttavia, l'importo massimo del credito a 200.000 euro.</p> <p>Modificando il successivo comma 90, L. 205/2017, è previsto che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l'anno 2022 e di 5 milioni per l'anno 2023.</p>
<p><u>Articolo 1, commi 47-48</u></p>	<p><b>Rifinanziamento Nuova Sabatini</b></p> <p>Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2, D.L. 69/2013, l'autorizzazione di spesa è integrata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;</li> <li>- 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; e</li> <li>- 60 milioni di euro per l'anno 2027.</li> </ul> <p>Novellando il comma 4, viene reintrodotta la regola per cui il contributo è erogato in più quote determinate con D.M..</p> <p>In caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro, il contributo può, tuttavia, essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.</p>
<p><u>Articolo 1, comma 49</u></p>	<p><b>Internazionalizzazione imprese</b></p> <p>La dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, D.L. 18/2020) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.</p>
<p><u>Articolo 1, commi 53-58</u></p>	<p><b>Fondo di garanzia pmi</b></p> <p>Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia pmi, previsto all'articolo 13, D.L. 23/2020.</p> <p>La proroga, tuttavia, opera con taluni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso;</li> <li>- scende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo.</li> </ul> <p>A partire dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, non trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall'articolo 13, D.L. 23/2020.</p> <p>Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni operative del Fondo, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.</p>
<p><u>Articolo 1, comma 59</u></p>	<p><b>Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese</b></p> <p>Viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19.</p> <p>Viene proroga sempre al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP Spa può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.</p> <p>Sempre al 30 giugno 2022 è la proroga dell'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, c.d. <i>mid-cap</i>, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.</p>



<p><u>Articolo 1,</u> comma 72</p>	<p><b>Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale</b> Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, di crediti di imposta e contributi compensabili o rimborsabili, è elevato a 2 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 1, comma 87</p>	<p><b>Pensione anticipata</b> Viene modificata la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14, D.L. 4/2019, originariamente definita "pensione quota 100". In particolare, la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. La disposizione reca misure di necessario coordinamento, volte ad adeguare la disciplina vigente ai nuovi requisiti disciplinati per il 2022, in particolare in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (articolo 14, comma 2, D.L. 4/2019), di divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (articolo 14, comma 3 D.L. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (articolo 14, comma 6, D.L. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e Afam (articolo 14, comma 7, D.L. 4/2019), di Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 22, D.L. 4/2019) e di corresponsione del Tfs (articolo 23, D.L. 4/2019), al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.</p>
<p>Articolo 1, comma 94</p>	<p><b>Opzione donna</b> La disposizione prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021, sempre con la penalizzazione economica. Si consideri, inoltre, che la norma: - consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel corso dell'anno 2021; - implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi 5 mesi dell'anno 2021.</p>
<p><u>Articolo 1,</u> comma 151</p>	<p><b>Proroga agevolazione prima casa under 36</b> Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'agevolazione riconosciuta agli <i>under 36</i> con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 64, D.L. 73/2021. Viene, inoltre prorogata, sempre al 31 dicembre 2022, l'agevolazione consistente nella misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.</p>
<p><u>Articolo 1,</u> comma 155</p>	<p><b>Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani</b> Per effetto della sostituzione del comma 1.ter dell'articolo 16, Tuir, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.</p>
<p><u>Articolo 1,</u> <u>commi 185-190</u></p>	<p><b>Agevolazioni per lo sviluppo dello sport</b> Per favorire il diritto alla pratica dell'attività sportiva, viene stabilito, in favore delle federazioni nazionali riconosciute dal Coni, che, per gli anni dal 2022 al 2024, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non sono assoggettati né a Ires né a Irap, a condizione che, in ciascun anno, almeno il</p>



	<p>20% di quegli importi sia destinato allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei disabili. Per l'efficacia della norma occorre l'autorizzazione della Commissione Europea. Inoltre, per i titolari di reddito d'impresa, per il 2022 è confermato il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ("sport bonus").</p>
Articolo 1, <u>commi 241-242</u>	<p><b>Fondi paritetici interprofessionali nazionali</b> I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Per il 2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, si definirà un rimborso in favore dei Fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.</p>
Articolo 1, comma 248	<p><b>Apprendistato professionalizzante senza limiti di età</b> Dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015 (accordo di transizione occupazionale).</p>
Articolo 1, commi 249-250	<p><b>Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale</b> Nell'ambito del programma nazionale denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" possono essere sottoscritti accordi tra autonomie locali, soggetti pubblici e privati ed enti del Terzo settore con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.</p>
Articolo 1, commi 253-254	<p><b>Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori</b> Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-<i>quater</i>, D.L. 83/2012, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.</p>
Articolo 1, <u>commi 486-487</u>	<p><b>Sostegno settori turismo, spettacolo e automobile</b> Nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Con decreto Mise, di concerto col Mef, del MiTur e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.</p>
Articolo 1, comma 351	<p><b>Tax credit librerie</b> Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, vengono destinati ulteriori 10 milioni di euro per gli</p>



	anni 2022 e 2023, ai fini del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 319, L. 205/2017.
Articolo 1, commi 353-356	<b>Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne</b> Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività in detti Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. Per le suddette finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. Il comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Mise, con il Mef e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo. Le agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.
Articolo 1, commi 357-358	<b>Carta cultura diciottenni</b> Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Articolo 1, commi 378-379	<b>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</b> Viene prorogato, per il 2022 e il 2023, il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188, D.L. 34/2020, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa. Il credito d'imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Articolo 1, commi 478-479	<b>Fondo per il sostegno alla transizione industriale</b> Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Mise il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.



	<p>Con decreto Mise, da adottare di concerto con il Mef e con il Ministro della transizione ecologica, entro il 30 gennaio 2022, sono adottate le disposizioni attuative.</p>
Articolo 1, commi 480-485	<p><b>Rifinanziamento bonus tv e decoder</b> Vengono stanziati per l'anno 2022 ulteriori 68 milioni di euro per supportare il c.d. bonus tv e decoder. A tal fine, si rendono applicabili: - il decreto Mise 5 luglio 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2; - il decreto Mise 18 ottobre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione. Viene, inoltre, introdotta una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder che abbiano un'età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione. Tale attività dovrà essere realizzata nell'ambito del contratto di programma 2020-2024 tra il Mise e Poste italiane S.p.A.. Con decreto direttoriale Mise possono essere adottate delle indicazioni operative per assicurare la piena applicazione delle disposizioni.</p>
Articolo 1, comma 506	<p><b>Aliquota Iva gas trimestre gennaio-marzo 2022</b> In deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.</p>
Articolo 1, comma 520	<p><b>Proroga decontribuzione per i coltivatori diretti e lap under 40</b> Viene prorogata al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola e fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli lap, con età inferiore a 40 anni.</p>
Articolo 1, commi 521-526	<p><b>Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare</b> Viene autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse. Viene autorizzata, sempre in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, viene estesa l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Viene modificata, in particolare, la</p>



	<p>disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle predette agevolazioni, eliminando il riferimento alla "metà numerica dei soci" per quanto riguarda il requisito di composizione delle società subentranti, affinché le stesse possano essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste.</p> <p>Le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, L. 160/2019, viene incrementato di 5 milioni di euro.</p> <p>Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'Unione Europea.</p>
Articolo 1, comma 527	<p><b>Aliquota compensativa bovini e suini</b></p> <p>Anche per il 2022 viene previsto l'innalzamento della percentuale massima di compensazione Iva, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.</p>
Articolo 1, comma 528	<p><b>Aiuto alla filiera della carne</b></p> <p>Viene destinata, una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, L. 178/2020, a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.</p>
Articolo 1, commi 622-624	<p><b>Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali</b></p> <p>Vengono inseriti dei nuovi commi nell'articolo 110, D.L. 104/2020, che, per espressa previsione di legge, derogando a quanto previsto dall'articolo 3, L. 212/2000, hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.</p> <p>In particolare, ai sensi del nuovo comma 8-ter, viene previsto che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, Tuir, sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.</p> <p>In deroga a quanto sopra, il comma 8-quater, ammette la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, da effettuare in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi</p>



	<p>relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.</p> <p>Per i soggetti che, al 1° gennaio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, D.L. 104/2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 1, commi 637-644	<p><b>Termine cashback</b></p> <p>Viene abrogato il riferimento alle disponibilità delle risorse per il 2022, previste dall'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, L. 160/2109, per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- spese connesse ai i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso, affidati alla società PagoPA S.p.A;</li><li>- attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria.</li></ul>
Articolo 1, comma 645	<p><b>Sgravio contributivo apprendistato di I livello</b></p> <p>Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo, nei limiti di spesa previsti, del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. L'Inps effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti e, qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.</p>
Articolo 1, commi 706-707	<p><b>Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi</b></p> <p>Viene prorogato al 31 marzo 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;</li><li>- le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;</li><li>- le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022.</li></ul>
Articolo 1, comma 711	<p><b>Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2021, per i soli soggetti che nell'esercizio non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.</p>
Articolo 1,	<p><b>Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile</b></p>



comma 713	Viene prorogata al 2023 la possibilità di avvalersi del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1087, L. 178/2020, n. 178. Si ricorda che il credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. A tal fine, per il 2023 vengono stanziati 1,5 milioni di euro.
Articolo 1, comma 714	<b>Fondo Venture Capital</b> Intervenendo sull'articolo 18- <i>quater</i> , comma 2, D.L. 34/2019, viene estesa l'area di intervento del Fondo <i>Venture Capital</i> anche alle <i>start up</i> , ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e in pmi innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il <i>Venture Capital</i> , o di uno o più fondi che investono in Fondi per il <i>Venture Capital</i> . Inoltre, introducendo il nuovo comma 2- <i>bis</i> , si prevede che le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in <i>venture capital</i> sono effettuate avvalendosi di CDP.
Articolo 1, comma 730	<b>Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di registro</b> Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al Titolo III della L. 865/1971, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
Articolo 1, comma 737	<b>Credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica adattata</b> È introdotto un credito di imposta a valere sull'Irpef, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro, per fruire di attività fisica adattata. Le modalità saranno previste con decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Articolo 1, comma 743	<b>Imu ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione</b> Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è ridotta al 37,5%. A tal fine, il fondo di è incrementato di 3 milioni di euro.
Articolo 1, comma 746	<b>Fondo per la crescita sostenibile</b> Viene novellato l'articolo 23, comma 3- <i>quater</i> , D.L. 83/2012 prevedendo la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.
Articolo 1, comma 763	<b>Misure fiscali a sostegno della ricerca</b> Attraverso le modifiche all'articolo 5, D.L. 34/2019, viene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. In particolare, il nuovo comma 5- <i>ter</i> , prevede che i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44, D.L. 78/2010, possono



	<p>optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter previo versamento di:</p> <p>a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44, D.L. 78/2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;</p> <p>b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44, D.L. 78/2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione.</p>
Articolo 1, commi 809-811	<p><b>Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, di cui al comma 1031, lettera b-bis), L. 145/2018. Il contributo si ricorda, ammonta al 60% del costo di riqualificazione fino a un massimo di 3.500 euro, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione, ed è riconosciuto a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2022 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.</p>
Articolo 1, comma 812	<p><b>Credito di imposta impianti fotovoltaici</b></p> <p>Ai fini Irpef, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.</p> <p>Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il recupero in caso di illegittimo utilizzo.</p>
Articolo 1, commi 824-825	<p><b>Fondo pratiche sostenibili</b></p> <p>Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del MiTur il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.</p> <p>A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori turistico-alberghiero, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto MiTur, di concerto con il Mef, da emanarsi entro</p>



	60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definiti i criteri per l'erogazione dei contributi.
Articolo 1, commi 826-827	<b>Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati</b> Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Mipaaf il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8, D.Lgs. 173/1998, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla Regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da Regioni limitrofe.
Articolo 1, commi 831-834	<b>Credito di imposta per l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari</b> Viene introdotto un credito di imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il credito, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, è individuato nella misura del 70% degli importi rimasti a carico del contribuente. Il credito è richiesto dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), D.Lgs. 152/2006, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34 L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.
Articolo 1, commi 842-843	<b>Contributo per la promozione dei territori locali</b> Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del Regolamento (UE) 1169/2011 e dei Regolamenti (UE) 1308/2013 e 2019/33, in materia di etichettatura e presentazione dei vini. Con decreto Mipaaf, di concerto con il MinTur, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.
Articolo 1, commi 857-858	<b>Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali</b> È istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità.



	<p>A valere sul Fondo, una quota annua pari a 500.000 euro è destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO.</p>
Articolo 1, commi 859-862	<p><b>Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori</b></p> <p>Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammmodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 138, L. 178/2020, è incrementata di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e</li><li>- 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.</li></ul> <p>Viene destinata una parte dell'incremento del fondo previsto per il 2022 (7,75 milioni di euro) al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; all'incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; all'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo, interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), L. 314/2004.</p> <p>Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, almeno 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, L. 178/2020, con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica.</p>
Articolo 1, commi 865-867	<p><b>Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche</b></p> <p>Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.</p> <p>Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, con uno o più decreti Mipaaf, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.</p> <p>I finanziamenti sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 1, commi 868-869	<p><b>Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana</b></p> <p>Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Mipaaf 2 fondi denominati, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023; e</li><li>- Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023.</li></ul> <p>Entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, con uno o più decreti Mipaaf, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi.</p>
Articolo 1, commi 893-895	<p><b>Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del <i>Coraebus undatus</i></b></p>



	<p>Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo <i>Coraebus undatus</i>, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione.</p> <p>Con decreto Mipaaf, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabilite le modalità di contenimento della diffusione del <i>Coraebus undatus</i>.</p> <p>Nello stato di previsione del Mipaaf è istituito un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del <i>Coraebus undatus</i> mediante convezione con l'Università degli studi di Sassari.</p> <p>Con decreto Mipaaf, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo.</p>
Articolo 1, comma 913	<p><b>Estensione termine cartelle di pagamento</b></p> <p>Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.</p>
Articolo 1, comma 914	<p><b>Disciplina del microcredito</b></p> <p>In merito alla disciplina del microcredito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- viene elevato a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;</li><li>- si permette agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a Srl senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro;</li><li>- le disposizioni di rango secondario devono individuare una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e nella concessione del microcredito devono essere escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.</li></ul>
Articolo 1, commi 923-924	<p><b>Sospensione termini società e federazioni sportive</b></p> <p>Vengono sospesi, per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e operanti nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;</li><li>- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;</li><li>- ai versamenti dell'Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; - ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022.</li></ul> <p>I pagamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 ovvero, sempre a partire da quella data, fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per quanto riguarda il 50% del totale dovuto, con un'ultima rata per il valore residuo entro il 16 dicembre.</p>
Articolo 1, commi 927-944	<p><b>Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista</b></p> <p>Viene introdotta la disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'articolo 2, D.P.R. 1124/1965.</p>



	<p>Per libero professionista s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali.</p> <p>La sospensione si applica a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.</p> <p>In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della P.A. per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento.</p> <p>I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.</p> <p>Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.</p> <p>La sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.</p> <p>Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della P.A..</p> <p>La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso.</p> <p>Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.</p> <p>Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale.</p> <p>Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.</p> <p>Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni.</p>
Articolo 1, commi 980-984	<p><b>Disposizioni in materia di animali da pelliccia</b></p> <p>Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- visoni (<i>Mustela vison</i> o <i>Neovison vison</i>);</li><li>- volpi (<i>Vulpes vulpes</i>, <i>Vulpes Lagopus</i> o <i>Alopex Lagopus</i>);</li><li>- cani procione (<i>Nyctereutes procyonoides</i>);</li><li>- cincillà (<i>Chinchilla laniger</i>); e</li><li>- animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.</li></ul> <p>In deroga al divieto, gli allevamenti autorizzati al 1° gennaio 2022, possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione.</p> <p>È istituito, per gli anni 2022 e 2023, presso il Mipaaf, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da</p>



	<p>pelliccia che al 1° gennaio 2022 dispongono ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.</p> <p>Con decreto Mipaaf di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.</p> <p>Con il medesimo decreto viene regolata l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione.</p>
Articolo 1, commi 985-987	<p><b>Accise sulla birra</b></p> <p>Vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 35, D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) con particolare riferimento all'accertamento dell'accisa sulla birra per i piccoli birrifici.</p> <p>Modificando il comma 3-bis si dispone che nei birrifici artigianali (articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962) con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici) l'aliquota di accisa è ridotta del 50%.</p> <p>Il nuovo comma 3-ter prevede, limitatamente al 2022, per la birra realizzata nei birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, una ulteriore riduzione di accisa, nelle seguenti misure:</p> <p>a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;</p> <p>b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.</p> <p>Viene rideterminata l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I annesso al D.Lgs. 504/1995:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;</li><li>- a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.</li></ul> <p>Infine, con decreto Mef, da adottare entro il 2 marzo 2022, si provvederà a modificare il precedente decreto Mef 4 giugno 2019, riguardante le norme attuative delle semplificazioni in materia di microbirrifici.</p>
Articolo 1, comma 988	<p><b>Mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo in presenza di calamità naturali</b></p> <p>Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6, D.Lgs. 102/2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135, cod. civ., mantengono a ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.</p>
Articolo 1, comma 1006	<p><b>Ampliamento esenzioni prestazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, inserendovi, e pertanto escludendoli dalla formazione del reddito fino all'importo di 10.000 euro, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, da 2 enti operanti per lo più nella provincia di Bolzano: la Vss (Federazione delle associazioni sportive della provincia autonoma di Bolzano) e l'Ussa (Unione delle società sportive altoatesine).</p>

Nelle prossime circolari tematiche saranno trattati in maniera più approfondita gli argomenti di maggiore interesse.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.